

Civile Ord. Sez. U Num. 2441 Anno 2019

Presidente: VIVALDI ROBERTA

Relatore: SCALDAFERRI ANDREA

Data pubblicazione: 29/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 1823-2018 proposto da:

BAKAYOKO DJBRIL, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato SALVATORE CENTONZE;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

614
—
18

- resistente -

avverso la sentenza n. 569/2017 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 25/05/2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/12/2018 dal Consigliere ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale FEDERICO SORRENTINO, il quale conclude per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, con conseguente dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario e le altre conseguenze di legge.

RILEVATO CHE

con la sentenza indicata in epigrafe la Corte leccese ha rigettato l'appello proposto dal signor Bakayoko Djbril, nato in Senegal, avverso la sentenza del Tribunale di Lecce che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo, sulla domanda del predetto volta ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari in relazione ad ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo, ai sensi dell'art.22, comma 12-quater e dell'art.5, comma 6, D.Lgs.n.286/1998 (T.U.IMM.);

la Corte di merito ha qualificato mero interesse legittimo la situazione soggettiva dello straniero richiedente il permesso di soggiorno nel caso regolato dall'art.22 comma 12-quater, osservando come in tal caso il riconoscimento o il diniego presupponga una valutazione caso per caso circa la sussistenza di determinati presupposti (aver denunciato penalmente il fatto e cooperare attivamente nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro denunciato), valutazione che, ancorchè rimessa all'Autorità penale (Pubblico Ministero) diversa da quella amministrativa che deve poi rilasciare il permesso (Questore), non è comunque attività vincolata bensì discrezionale;

avverso tale sentenza il signor Bakayoko Djbril ha proposto ricorso per cassazione, e l'intimato Ministero dell'Interno ha depositato un atto di costituzione al solo fine della eventuale partecipazione all'udienza di discussione;

fissata, ex art.380 bis.1, adunanza camerale del giorno 18 dicembre 2018, è stata depositata requisitoria scritta dal P.M., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

CONSIDERATO CHE

con due motivi, da esaminare congiuntamente, il ricorrente censura la statuita giurisdizione del G.A., lamentando sotto più profili la violazione dell'art.22, comma 12-quater, T.U.IMM.;

la censura è fondata, alla luce della più recente giurisprudenza di queste Sezioni unite (cfr.sentenza n.32044 del 11/12/2018; sentenza n.30758 del 28/11/2018) in tema di permesso di soggiorno ai sensi della norma qui in esame;

in estrema sintesi, questa Corte, premesso che da tempo ha affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario sulla impugnazione del provvedimento del Questore di diniego del permesso di soggiorno per motivi umanitari ex art.5, comma VI, T.U.IMM. in quanto al questore non è più attribuita alcuna discrezionalità valutativa circa la sussistenza dei presupposti sostanziali (seri motivi di carattere umanitario) indicati dalla norma stessa, osserva che non diversamente deve ritenersi nella ipotesi speciale di permesso umanitario prevista dal D.Lgs.n.109/2012 che ha introdotto il qui richiamato comma 12 quater, tenendo presente: a)che tale rapporto di genere a specie (costituendo la condizione di particolare sfruttamento lavorativo uno dei possibili motivi umanitari) trova ulteriore riscontro nell'espresso rinvio alla norma generale dell'art.5, comma VI contenuto nell'art.22 comma 12 quater; b)che, anche nella ipotesi speciale di cui trattasi, il procedimento amministrativo per il rilascio del permesso da parte del Questore

costituisce attività vincolata, in particolare al parere del pubblico ministero, atto necessario ma destinato ad esaurire la propria efficacia all'interno del procedimento amministrativo quale esercizio di discrezionalità tecnica, e quindi inidoneo ad incidere sull'ambito della cognizione del giudice ordinario, il quale è pur sempre tenuto alla verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del permesso di soggiorno senza essere subordinato alla valutazione svolta in sede amministrativa; c) anche le controversie concernenti l'ipotesi qui in esame sono state devolute alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini della Unione europea, istituite dal D.L.n.220/2017 conv. in legge n.46/2017 presso i tribunali ordinari del luogo dove hanno sede le Corti d'appello;

RITENUTO PERTANTO CHE

sussiste la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame;

la sentenza impugnata è cassata con rimessione della causa al Tribunale di Lecce, che procederà ad un nuovo esame e ad un nuovo regolamento delle spese del giudizio;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, cassa la sentenza impugnata e rimette la causa al Tribunale di Lecce, anche per il regolamento delle spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, il 18 dicembre 2018.

Il Presidente

Vincenzo G. Celi